



CASSA MUTUA MASAF

di Previdenza e Assistenza Dipendenti

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/12/2025 e in vigore dal 21/12/2025

REGOLAMENTO PRESTITI

Articolo 1

Il credito ai Soci della Cassa Mutua MASAF è concesso mediante prestiti estinguibili in un'unica soluzione o con rate mensili, costanti e consecutive.

Articolo 2

I prestiti "Ordinari" e "Speciali" sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua MASAF, previa verifica dell'eventuale situazione debitoria del richiedente e all'esito favorevole dell'istruttoria tecnica. I prestiti "Sprint" sono concessi, di norma, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza del Socio, previo analogo accertamento e con successiva ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione (in caso di mancata ratifica, debitamente motivata, il Socio è tenuto a restituire l'importo erogato secondo le modalità comunicate dall'Ente). L'importo delle rate e il numero delle stesse, relative agli importi che si concedono in prestito, sono riportati nell'allegato riepilogo dei piani di ammortamento, parte integrante del presente Regolamento. Non è consentito il pagamento anticipato di una o più rate mensili, salvo il caso di estinzione totale del debito come previsto dall'art. 11.

Articolo 3

I prestiti possono essere concessi esclusivamente ai Soci che:

- non abbiano in corso provvedimento di collocamento a riposo;
- non siano in aspettativa non retribuita;
- non siano sospesi dall'impiego;
- abbiano adempiuto puntualmente gli impegni assunti verso la Cassa Mutua MASAF.

Articolo 4

Ciascun Socio può avere in corso di ammortamento un solo prestito con la Cassa Mutua MASAF.

Articolo 5

Il Socio può ottenere prestiti per le finalità e gli importi di seguito specificati, secondo i piani di ammortamento allegati, e nel rispetto dell'anzianità d'iscrizione prevista.

PRESTITI ORDINARI:

1. dopo il primo anno d'iscrizione, da € 5.000,00 a € 8.000,00;
2. dopo il secondo anno d'iscrizione, da € 9.000,00 a € 15.000,00;
3. dopo il terzo anno d'iscrizione fino a € 19.000,00.

Sull'importo lordo dei prestiti "Ordinari", si applica il tasso nominale annuo del 4,00%.

PRESTITI SPECIALI:

dopo il 3° anno d'iscrizione, per l'acquisto o costruzione della prima o della seconda casa e/o relative pertinenze, per l'estinzione del mutuo ipotecario o il riscatto della stessa, ovvero per donazione con oneri a carico del beneficiario; per il restauro o interventi ordinari e straordinari, conservativi e di efficientamento energetico necessari all'abitazione ovvero per lavori condominiali, acquisto di terreno agricolo o edificabile, per il matrimonio del Socio o del figlio del Socio, per cure sanitarie e odontoiatriche di particolare rilevanza del Socio o dei familiari conviventi, per l'acquisto di arredi e/o elettrodomestici per l'abitazione di proprietà ovvero in locazione, per l'acquisto di mezzi di trasporto ecologici, per nascita di un figlio o affidamento preadottivo, ovvero per adozioni multiple, per traslochi e/o trasferimenti, per ingiunzioni di pagamento e vertenze del Socio o dei familiari conviventi, per calamità naturali, per malattia del Socio o dei familiari conviventi, per acquisto di macchine speciali per portatori di handicap e per protesi di elevato costo, per iscrizioni a corsi universitari o post-universitari del Socio o dei familiari conviventi, per decesso di familiari, per acquisto e/o installazioni e fornitura di impianti di riscaldamento o di climatizzatori e/o di pannelli solari fotovoltaici o similari, per acquisto di garage o posto auto coperto e scoperto, per sfratto esecutivo, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione per casi eccezionali non catalogabili in quelli elencati, può essere concesso un prestito da € 20.000,00 fino a € 30.000,00.

Sull'importo lordo dei prestiti "Speciali", si applica il tasso nominale annuo del 5,00%.

PRESTITI SPECIALI PLUS:

dopo il terzo anno d'iscrizione, può essere concesso un prestito da € 32.500,00 fino a € 50.000,00 solo per l'acquisto o costruzione della prima o seconda casa e/o relative pertinenze, estinzione del mutuo ipotecario o il riscatto della stessa, ovvero per donazione ricevuta con oneri a carico del beneficiario.

Sull'importo lordo dei prestiti "Speciali Plus", si applica il tasso nominale annuo del 5,50%.

PRESTITI SPRINT:

dopo almeno un mese d'iscrizione, può essere concesso un prestito da € 1.000,00 a € 7.000,00 per esigenze del Socio e/o della sua famiglia, da restituire in 12, 24 o 30 rate mensili consecutive:

1. mediante trattenuta sullo stipendio con le tempistiche di lavorazione ordinaria;
2. mediante disposizione permanente di addebito in conto corrente bancario (SEPA Direct Debit – SDD) con le tempistiche di cui all'art. 2 compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Sull'importo lordo dei prestiti "Sprint", si applica il tasso nominale annuo del 3,50%.

Il T.A.E.G. delle varie tipologie di prestito è specificatamente riportato nell'apposita colonna delle tabelle di ammortamento allegate al presente Regolamento come da normativa vigente.

Articolo 6

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, tutti i prestiti sono rinegoziabili secondo le modalità previste dall'art. 11.

Articolo 7

All'atto dell'erogazione dei prestiti di cui all'art. 5, è corrisposto l'importo richiesto, tramite bonifico bancario, al netto degli importi destinati al Fondo Rischi e al Contributo Istruttoria Pratica. L'ammontare preciso di tali importi può variare in funzione della tipologia di prestito e della durata del piano di ammortamento prescelto dal Socio ed è specificatamente dettagliato nelle rispettive colonne delle tabelle dei piani di ammortamento allegati al presente Regolamento. Per il buon fine del bonifico, il Socio ha l'obbligo di presentare, unitamente all'istanza di prestito e agli allegati di rito, idonea documentazione bancaria che attesti in modo inequivocabile l'IBAN esatto, intestato o cointestato al Socio. L'importo accantonato al Fondo Rischi è destinato al reintegro di eventuali crediti non recuperati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto. La rata mensile di restituzione del prestito è calcolata con il metodo del piano di ammortamento alla francese a rata costante, arrotondata per eccesso all'unità di euro e con saldo nell'ultima rata.

Articolo 8

Le domande di prestito devono essere compilate e sottoscritte in ogni loro parte. Dall'entrata in vigore del nuovo sito istituzionale, le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale tramite il Portale web, secondo le procedure guidate ivi indicate. In via transitoria e fino a diversa comunicazione, l'istanza potrà continuare a essere presentata su modulo prestampato reperibile, oltre che presso la sede dell'Ente, anche sul sito internet dello stesso e presso i rispettivi Fiduciari.

Articolo 9

I prestiti devono essere restituiti in rate mensili consecutive, costituite da quota capitale residuo e quota interessi, con scadenza entro l'ultimo giorno del mese, mediante trattenuta sullo stipendio, salvo quanto previsto all'art. 5, lett. c), punto 2 (prestiti Sprint). Per comprovate esigenze, il Consiglio può autorizzare il pagamento tramite SDD. In tal caso, può richiedere documentazione integrativa che attesti l'effettiva capacità economica del Socio. Le domande con richiesta SDD potrebbero non essere esaminate alla prima seduta disponibile qualora la documentazione non sia completa. In ogni caso, gli oneri d'incasso delle rate mensili restano a carico del Socio.

Articolo 10

La durata del prestito non può superare il periodo mancante al collocamento a riposo del Socio. In caso di cessazione del rapporto del Socio con la Cassa Mutua MASAF (per collocamento a riposo per limiti di età, cessazione dal servizio a seguito d'invalidità permanente ovvero per ogni altra causa), il recupero del debito, pari alla quota capitale residua del prestito al netto degli interessi successivi, avverrà mediante compensazione, totale o parziale, con il conto individuale di anzianità e con eventuali premi annuali maturati dal Socio. Se tali somme non sono sufficienti, il Socio dovrà estinguere il residuo debito in un'unica soluzione entro novanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Ente. In caso di cessazione anticipata dal servizio per collocamento a riposo a domanda, il Socio non può ottenere il Premio di Anzianità se non ha sanato l'eventuale residuo debito nei tempi stabiliti dall'art. 26 del vigente Statuto. Qualora il Socio

non adempia il pagamento delle rate nei termini di scadenza previsti dall'art. 9, lo stesso può essere dichiarato moroso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e del vigente Regolamento sullo stato di morosità.

Articolo 11

Al Socio in regola con la restituzione delle rate del prestito in corso di ammortamento, può essere concesso un nuovo prestito che assorba il precedente a condizione che abbia restituito almeno l'80% delle rate del prestito in corso. In presenza di motivate esigenze del Socio, può essergli accordato un nuovo prestito anche prima della restituzione dell'80% del precedente: in tal caso, all'importo del nuovo prestito si applicherà una decurtazione pari all'1% del debito residuo a titolo di "contributo istruttoria rinegoziazione anticipata", oltre agli importi destinati al Fondo Rischi, al Contributo Istruttoria Pratica e all'estinzione del precedente prestito. Nel caso in cui il Socio abbia già usufruito di una rinegoziazione anticipata nei tre anni precedenti, l'importo per il Contributo Istruttoria Pratica sarà maggiorato dell'1,00%.

Nel caso in cui il Socio avanzi istanza di nuovo prestito, con assorbimento di uno già in corso, ove il metodo di pagamento delle rate mensili scelto fosse la disposizione permanente in conto corrente bancario (SDD), vige quanto previsto dall'art. 9 per tale tipologia di addebito.

Ciascun Socio potrà estinguere anticipatamente il proprio debito, dopo aver versato almeno l'80% dell'importo delle rate previste dal piano di ammortamento originario. L'estinzione potrà avvenire previa istanza, su apposito modulo predisposto dall'Ente, da presentare almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza dell'estinzione. L'importo residuo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione secondo modalità concordate con l'Ente. Nel caso di documentate esigenze del Socio, si potrà estinguere il proprio debito anche prima del versamento dell'80% dell'importo delle rate previste dal piano di ammortamento originario: in tal caso, in sede di conteggio estintivo, si applica una maggiorazione del 2,00% del capitale residuo a titolo di contributo per estinzione anticipata.

Articolo 12

Nel caso in cui, a seguito dei pagamenti delle liquidazioni e sussidi, di altre spese non rinviabili o non comprimibili, o per qualunque altro motivo, la disponibilità di cassa non consentisse il soddisfacimento di tutte le richieste di prestito pervenute, le domande sono evase secondo il seguente ordine di priorità:

1. assenza di prestiti in corso;
2. compatibilità tra data di pensionamento e durata del prestito richiesto;
3. ordine cronologico di arrivo della domanda (data) sul Portale o presso la Segreteria dell'Ente;
4. maggiore anzianità d'iscrizione del Socio.

I prestiti non approvati in un Consiglio di Amministrazione per insufficienza di cassa avranno priorità cronologica nel successivo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare particolari casi rappresentati dai propri Organi o dai Fiduciari.

Articolo 13

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Socio prima dell'estinzione di un eventuale debito, per tutte le tipologie di prestito, il debito residuo è imputato al Fondo Rischi nella misura di un terzo. Il restante importo è trattenuto dalle somme spettanti agli eredi a titolo di liquidazione e indennità di decesso. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di imputare al Fondo Rischi una percentuale maggiore dell'ammontare del residuo debito spettante normalmente agli eredi qualora questi versino in precarie situazioni economiche documentate.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la concessione di prestiti in casi di comprovata urgenza, compatibilmente con le disponibilità di cassa, in deroga ai vincoli del presente Regolamento.

Articolo 15

Tutte le clausole di cui al presente Regolamento e i relativi Piani di ammortamento (allegati) potranno essere integrati e/o modificati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa Mutua MASAF. In ogni caso, ogni rapporto di prestito resta disciplinato dalle condizioni in essere al momento della presentazione della relativa domanda.

Articolo 16

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto, si fa riferimento al Codice civile e alle norme di legge applicabili.

Articolo 17

Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Eleonora Iacovoni